

per una crescita intelligente, sostenibile e solidale

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



Disposizioni Attuative
per la realizzazione di tirocini extracurricolari
Avviso 22/2018



Regione Siciliana



Fondo Sociale Europeo



Unione europea
Fondo sociale europeo

Sommario

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
Art. 1. CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	4
Art. 2. FINALITA' DELL'INTERVENTO	6
Art. 3. RISORSE FINANZIARIE	7
Art. 4. UTENTI DESTINATARI	8
Art. 5. I SOGGETTI PROMOTORI.....	9
Art. 6. I SOGGETTI OSPITANTI.....	11
Art. 7. CONTENUTI E CARATTERISTICHE DEI PERCORSI DI TIROCINIO	12
Art. 8. MODALITA' ATTUATIVE	12
Art. 9. ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI COINVOLTI.....	15
Art. 10. PARAMETRO DI COSTO STANDARD.....	17
Art. 11. INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE.....	18
Art. 12. PAGAMENTI AL SOGGETTO PROMOTORE	19
Art. 13. CONTROLLI.....	19
Art. 14. NORME PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	20
Art. 15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	21
Art. 16. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE.....	21
Art. 17. CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE	21
Art. 18. IMPRESE BENEFICIARE DEL BONUS	23
Art. 19. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA PER IL BONUS ASSUNZIONALE	24
Art. 20. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI BONUS	25
Art. 21. EROGAZIONE DEL BONUS	25
Art. 22. CONTROLLI E REVOCA DEL BONUS	27
Art. 23. TEMPI DEL PROCEDIMENTO.....	28
Art. 24. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	28
Art. 25. INFORMAZIONI	29
Art. 26. ALLEGATI	29

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti Disposizioni Attuative (di seguito Disposizioni) sono adottate con riferimento al seguente quadro normativo:

- REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- REGOLAMENTO (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. m1081/2006 del Consiglio;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante Ordinamenti comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e Ordinamenti generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante Ordinamenti specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante Ordinamenti comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e Ordinamenti generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli

aiuti "de minimis" (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 alla serie L. 352);

- ACCORDO DI PARTENARIATO di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
- PROGRAMMA OPERATIVO del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sicilia in Italia (di seguito, anche "PO FSE"); Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17.12.2014 CCI 2014IT05SFOP014;
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi- Fondi Strutturali e di Investimento Europei- Commissione Europea EGISIF_14_0017;
- Decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con il quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 Mln di euro per il periodo 2014-20 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la Garanzia Giovani;
- Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2015, adottato dalla Commissione europea l'11 luglio 2014;
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani del 21 dicembre 2013;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sicilia;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 80 del 20 marzo 2015 con cui sono state approvate le "linee guida per l'accREDITAMENTO dei Servizi per il Lavoro";
- Vademecum per l'attuazione degli interventi del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020, nella versione in vigore (di seguito, anche, "Vademecum"); Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020 nella versione attualmente in vigore;
- Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 2015 e successive modifiche approvate per procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-20 in data 12 03 2018.
- DDG 6732 del 16 novembre 2017 di Approvazione della Pista di controllo PO FSE 2014-20 Macro processo Formazione – Contratto di ricollocazione – tirocini extracurriculari;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/90 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, con il quale sono state approvate le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- DPR 22 del 5 febbraio 2018, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di investimento europeo per il periodo di programmazione 2014-20-
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni;
- Art. 2 (comma 1 lettera i) del D.L.vo Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30".
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e integrazioni;

- Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57;
- Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 283);
- Legge regionale n. 5 del 05 aprile 2011 sulla semplificazione e trasparenza amministrativa;
- L.R. 9/2013 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale;
- Legge anticorruzione, legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 80 del 20 marzo 2015 con cui sono state approvate le "Linee guida per l'accreditamento dei Servizi per il Lavoro", e alla D.A. n. 7 del 24 marzo 2015 - DDG n. 1251/2015 del 24 marzo 2015 recante, in allegato, l'avviso pubblico per l'istituzione dell'elenco dei soggetti accreditati all'erogazione di servizi per il lavoro pubblicato in data 24 marzo 2015;
- "Prime indicazioni in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione di costo (c.d. costi standard) nell'ambito "Programma operativo nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani";
- Disciplina in materia di tirocini regolata dall'Accordo Stato-Regioni del 25/05/2017 recante le "Linee guida in materia di tirocini";
- Deliberazione regionale della Giunta n.292 del 19/07/2017 di recepimento dell'Accordo tra Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e orientamento, Repertorio atti n.86/CSR.
- Il D.D.G n 1477/2015 del 27 aprile 2015 che istituisce il repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro;
- Il Decreto interassessoriale n. 2570 del 26/05/2016 "Istituzione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana quale contributo al quadro nazionale delle qualificazioni regionali di cui al Decreto 30/06/2015 in coerenza con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze".
- La nota prot. n 17641 del 3 marzo 2017 con la quale l'Autorità di Gestione del POR FSE Sicilia 2014/2020, in risposta alla nota prot. 1185 del 1 febbraio 2017 dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ha chiesto di aderire all'atto delegato (UE) 2015/2195.
- Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

Art. 1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. L'esperienza dei tirocini extracurricolari realizzati sul territorio regionale a valere sul Programma nazionale Garanzia Giovani, ha consentito ai giovani NEET (*Not in Education, Employment or Training*) coinvolti di conoscere in modo concreto la realtà lavorativa in cui hanno svolto l'attività. La Regione intende proseguire l'esperienza dei tirocini extracurricolari, ampliando la platea dei destinatari a quei siciliani che non hanno accesso al Programma nazionale Garanzia Giovani come ad esempio quelli appartenenti alle fasce d'età della popolazione adulta.
2. Attraverso le presenti Disposizioni, si vuole agevolare l'attivazione di percorsi di tirocinio finalizzati a sostenere esperienze formative e professionali in grado di rafforzare i livelli di occupabilità dei partecipanti ai tirocini e di ampliare le loro opportunità d'inserimento lavorativo.

Il tirocinio rappresenta, infatti, una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto con il mondo del lavoro allo scopo di favorire:

- l'arricchimento del patrimonio di conoscenze del tirocinante;
- l'acquisizione di competenze professionali;
- l'inserimento o reinserimento lavorativo.

Il tirocinio pur non configurandosi in alcun modo come rapporto di lavoro, rappresenta comunque una valida esperienza di orientamento al lavoro e di formazione all'interno di contesti produttivi.

3. L'offerta dei tirocini attuati secondo le presenti Disposizioni è articolata in tre diverse misure:
 - **misura A** rivolta ai giovani disoccupati, inattivi, in cerca di prima occupazione;
 - **misura B** destinata agli adulti inoccupati e/o disoccupati.
 - **misura C** riservata a giovani e adulti inoccupati e/o disoccupati con disabilità (di cui alla legge 68/99) e altre persone svantaggiate (di cui alla legge 381/91).
4. Per rafforzare le ricadute occupazionali dei tirocini finanziati a valere di quanto previsto dalle presenti Disposizioni, è prevista l'erogazione di un contributo finanziario (bonus occupazionale) a quelle imprese ospitanti che alla fine del percorso formativo assumono il tirocinante.
5. L'attivazione dei tirocini e del bonus occupazionale, previsti dalle presenti Disposizioni è vincolata al rispetto dei seguenti principi orizzontali del Programma Operativo FSE della Regione Siciliana 2014-20 (PO FSE):
 - **Sviluppo sostenibile.** Ciò comporta l'impegno da parte dei soggetti coinvolti nell'attuazione delle presenti Disposizioni a prestare particolare attenzione, sulla base dell'andamento del mercato del lavoro siciliano negli ultimi 12/18 mesi, alle opportunità di lavoro che possono derivare dall'attività di tirocini svolta in ambiti professionali che possano contribuire a rafforzare le competenze del tirocinante nell'area della *green economy* e/o della *blue economy*.
 - **Pari opportunità e non discriminazione.** In conformità a tale principio, tutti i soggetti nell'attuazione delle presenti Disposizioni devono assicurare il rispetto dei principi di contrasto alle forme di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, al fine di garantire pari possibilità di accesso alle attività di tirocini che intendono promuovere.
6. Le misure che attraverso le presenti Disposizioni s'intendono attuare sono collocate all'interno del PO FSE - secondo quanto riportato nella tabella di seguito - in termini di Asse, Priorità/Obiettivi, concorrendo così al raggiungimento dei target finanziari e fisici¹ previsti dal Programma stesso.

Tabella 1

Asse prioritario	Priorità di investimento	Obiettivo specifico	Azione	Categoria di operazione	Forma di finanziamento
OCCUPAZIONE	8.ii l'integrazione sostenibile nel	8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani	8.1.1 Misure di politica attiva con particolare	103 - Inserimento sostenibile dei giovani nel	Sovvenzione a fondo

¹ Le operazioni realizzate nell'ambito delle presenti Disposizioni alimentano i seguenti indicatori fisici di output (CO) e di risultato (CR) previsti dal PO FSE relativi a:

per la priorità d'investimento 8ii, obiettivo specifico 8.1.: CO01 Disoccupati compresi i disoccupati di lunga durata, CO03 Persone inattive e CO06 Persone in età inferiore ai 25 anni; CR06 Partecipanti che hanno un lavoro anche autonomo entro 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento.

per la priorità d'investimento 8i, obiettivo specifico 8.5.: CO02 Disoccupati di lungo periodo; CR06 Partecipanti che hanno un lavoro anche autonomo entro 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento.

	mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani		attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).	mercato del lavoro, in particolare di quelli disoccupati e non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche mediante l'attuazione della "garanzia per i giovani"	perduto
OCCUPAZIONE	8.il'accesso all'occupazione e per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	8.5. 1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita;	102 - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone distanti dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori	Sovvenzione a fondo perduto

7. La struttura dell'Amministrazione regionale responsabile delle tre misure previste e del Bonus occupazionale è il **Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative** (di seguito Dipartimento Lavoro).

Art. 2. FINALITA' DELL'INTERVENTO

1. La finalità dell'intervento è quella di:
- a) creare le condizioni per abbattere le difficoltà di transizione dai sistemi di istruzione e formazione verso il lavoro e di favorire più in generale l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;

- b) rafforzare l'occupabilità della popolazione siciliana in età lavorativa inoccupata e/o disoccupata, al fine di favorirne l'inserimento lavorativo contrastando, in tal modo, il fenomeno della disoccupazione di lunga durata;
- c) potenziare l'inclusione sociale delle persone disabili e svantaggiate ai fini della loro integrazione sostenibile nel mondo del lavoro.

Art. 3. RISORSE FINANZIARIE

1. L'intervento è finanziato a valere sull'Asse 1 Occupazione del PO FSE Sicilia per una dotazione complessiva pari a € 30.000.000,00 (trenta milioni di euro), così ripartita:

Tabella 2

Misura	Priorità d'investimento	Obiettivo specifico	Dotazione in euro
Misura A: giovani disoccupati, inattivi, in cerca di prima occupazione	8.ii L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani	8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani	10.000.000
Misura B: adulti inoccupati e/o disoccupati	8.i L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà d'inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	10.000.000
Misura C: giovani e adulti inoccupati e/o disoccupati con disabilità (di cui alla legge 68/99) e altre persone svantaggiate (di cui alla legge 381/91)	8.i L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà d'inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	5.000.000
Bonus Occupazionale	8.i L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà d'inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	5.000.000

2. Le risorse finanziarie suddette possono essere integrate con ulteriori dotazioni del PO FSE o con altre fonti di finanziamento comunitarie, nazionali, regionali.

Art. 4. UTENTI DESTINATARI

1 L'intervento, come si è anticipato, è articolato nelle seguenti misure:

- **misura A** rivolta ai giovani;
- **misura B** destinata alla popolazione adulta;
- **misura C** riservata ai partecipanti disabili.
- **Bonus occupazionale** riservato alle imprese che assumono i tirocinanti che hanno realizzato il tirocinio presso di loro.

Di seguito s'indicano i destinatari delle misure A, B e C mentre, per quanto riguarda il Bonus occupazionale, ove le imprese che usufruiscono del contributo d'aiuto assumono lo status di beneficiario, si rinvia a quanto riportato al successivo art.17 delle presenti Disposizioni.

2. Sono **destinatari della misura A** i soggetti che possiedono, a pena d'inammissibilità, alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti:
 - essere residenti o domiciliati in Sicilia da almeno sei mesi, e avere assolto l'obbligo di istruzione.
 - avere un'età compresa tra i 16 e i 35 anni compiuti al momento della presentazione della candidatura;
 - essere disoccupati, inattivi, in cerca di prima occupazione;
 - essere in una condizione economica familiare secondo quanto attestato dalla dichiarazione ISEE non superiore a € 30.000,00 (trentamila/00 euro).
3. Sono destinatari della misura B i soggetti che possiedono, a pena d'inammissibilità, alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti:
 - a. essere residenti o domiciliati in Sicilia da almeno sei mesi, e avere assolto l'obbligo di istruzione.
 - b. avere un'età compresa tra i 36 e i 66 anni compiuti al momento della presentazione della candidatura;
 - c. essere inoccupati e/o disoccupati;
 - d. essere in una condizione economica familiare secondo quanto attestato dalla dichiarazione ISEE non superiore a € 30.000,00 (trentamila/00 euro).
4. Sono destinatari della misura C i soggetti che possiedono, a pena d'inammissibilità, alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti:
 - a. essere residenti o domiciliati in Sicilia da almeno sei mesi, e avere assolto l'obbligo di istruzione;
 - b. avere un'età minima di 16 anni compiuti al momento della presentazione della candidatura e un'età massima di non più di 66 anni compiuti;
 - c. essere disabili ai sensi di quanto definito dalla Legge 68/99² o soggetti svantaggiati ai sensi della Legge 381/91³.

² Si fa pertanto riferimento a:

- persone con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo (con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone invalide del lavoro con grado d'invalidità superiore al 33%;
- persone non vedenti, sordomute, invalide di guerra, invalide civili di guerra, invalide per servizio con livelli di minorazione specificatamente indicati.

³ Il riferimento è in questo oltre agli invalidi fisici, psichici e sensoriali certificabili ai sensi della L.68/99 a:

5. Sono esclusi:
 - i giovani che hanno già usufruito dei tirocini extra curricolari attivati nell'ambito del Programma Nazionale Garanzia Giovani;
 - i soggetti iscritti ad un ordine o albo professionale relativo alla stessa professione per il quale si intende effettuare il tirocinio;
 - i soggetti che pur in possesso dei requisiti di cui ai punti 2, 3, e 4 di questo articolo sono coinvolti in altre misure di politica attiva, finanziate da un soggetto pubblico quali: corsi di formazione per l'inserimento lavorativo; corsi di formazione per l'adempimento dell'obbligo formativo; servizio civile; contratti e/o assegni di ricollocazione. Inoltre sono esclusi quei soggetti che hanno avuto riconosciuto un finanziamento pubblico per l'avvio di un'attività di lavoro autonomo o d'impresa.
6. I cittadini non comunitari devono avere regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di un'attività lavorativa.
7. L'individuazione degli utenti destinatari avviene attraverso pubblicazione di apposito Avviso (cfr. allegato 4 schema Avviso destinatari) sul sito istituzionale <http://pti.regione.sicilia.it> nella sezione del Dipartimento Lavoro http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro e sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it, e sulla Gazzetta per estratto.
8. Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e devono essere verificati al momento dell'avvio o comunque durante lo svolgimento dell'eventuale tirocinio. Si precisa che il requisito della situazione ISEE deve essere quello disponibile al momento di presentazione della domanda e non quello dell'anno in cui si realizza il tirocinio.
9. Per i destinatari del tirocinio non è prevista alcuna forma di remunerazione o di riconoscimento di spese eventualmente sostenute, eccezione fatta per l'indennità di tirocinio di cui all'articolo 11 delle presenti Disposizioni. Tale indennità è erogata esclusivamente sulla base dell'effettiva partecipazione del destinatario al percorso di tirocinio secondo le modalità specificate sempre nell'articolo 11.
10. Per il destinatario non è prevista la ripetizione, ossia la possibilità di sottoscrivere un nuovo tirocinio a valere su quelli attuati dalle presenti Disposizioni, salvo casi accertata inadempienza del soggetto presso cui viene svolto il tirocinio.

Art. 5. I SOGGETTI PROMOTORI

1. I soggetti promotori sono i soggetti che si candidano all'identificazione e attivazione dei percorsi di tirocinio presso organismi privati o pubblici.
2. La loro individuazione avviene attraverso pubblicazione di apposito Avviso per l'individuazione di soggetti promotori di tirocini extra curricolari (di seguito "**Avviso promotori**") sul sito istituzionale <http://pti.regione.sicilia.it> nella sezione del Dipartimento Lavoro http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro e sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it, e sulla Gazzetta per estratto.
3. Tale Avviso prevede una procedura di presentazione delle candidature a **sportello** descritta al successivo articolo 8. Sarà possibile presentare istanze sino all'esaurimento delle risorse previste all'articolo 4, e comunque non oltre il 30 giugno del 2020.

-
- ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico;
 - i tossicodipendenti e gli alcolisti;
 - minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
 - i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

4. I soggetti che si candidano assumono la denominazione di **soggetti promotori**.
5. Possono essere soggetti promotori i seguenti organismi:
 - centri pubblici per l'impiego della Regione Siciliana,
 - enti accreditati ai servizi per il lavoro, generali e specialistici (SGO e SSF), nell'ambito del territorio della Regione Siciliana ai sensi di quanto prescritto dalla DGR 80/2015.nel DDG n. 1251 del 24/03/2015, e che sono pertanto inseriti nell'elenco in periodico aggiornamento, istituito con DDG n. 1279 del 27/03/2015 e pubblicato nel sito del Dipartimento Lavoro;
 - enti di cui all'art. 6 del D.lgs 276/2003 e successive modifiche e integrazioni in quanto autorizzati *ope legis* che abbiano almeno una sede operativa nel territorio della regione Sicilia.

Nel caso di soggetti privati è obbligo:

- **di non** essere in situazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o altra situazione liquidatoria, anche volontaria (salve le eccezioni di legge);
 - che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza **non** abbiano subito condanne emesse dall'A.G. penale - anche non definitive - per delitti considerati all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 o che siano sottoposti alle misure di prevenzione o ostative previste rispettivamente all'art. 6 ed all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;
 - di **essere in regola** con l'assolvimento degli obblighi legislativi in materia di contributi previdenziali e assistenziali.
6. I soggetti promotori saranno ammessi alla selezione esclusivamente in **forma singola**.
 7. I soggetti promotori hanno altresì l'obbligo di:
 - a) osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
 - b) produrre la documentazione giustificativa delle attività oggetto del finanziamento ed effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema regionale informativo e di monitoraggio, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici secondo tempistiche e modalità stabilite dalle procedure di gestione, rendicontazione e controllo del POR FSE Sicilia;
 - c) mantenere una contabilità separata o un sistema contabile adeguato;
 - d) rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 16 delle presenti Disposizioni;
 - e) accettare il controllo dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Siciliana o di altro organismo di controllo o vigilanza, sulle operazioni realizzate in esecuzione della convenzione, e garantire la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento degli stessi, anche attraverso l'agevolazione delle visite ispettive;
 - f) fornire tutte le informazioni richieste dalla Commissione Europea e/o dalla Regione Siciliana e/o da altra Pubblica Autorità entro i termini indicati dalla stessa richiesta;
 - g) risarcire eventuali danni cagionati a terzi conseguenti alla violazione e/o all'inadempimento delle prescrizioni contenute nelle presenti Disposizioni e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, tenendo indenne la Regione Siciliana da qualsivoglia pretesa possa, per causa ad esso imputabile, essere avanzata nei suoi confronti da terzi danneggiati;
 - h) utilizzare, i Sistemi Informativi resi disponibili dal Dipartimento Lavoro, anche al fine di consentire le dovute attività di monitoraggio e valutazione;
 - i) comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati e alle informazioni trasmessi alla Regione Siciliana;
 - j) conservare presso la propria sede tutta la documentazione, contabile e amministrativa, relativa ai servizi erogati nell'ambito del tirocinio, come disciplinato dall'art. 140 del Reg. (UE) n.1303/2013 e successive modifiche e integrazioni (per un periodo di tre anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti annuali nei quali sono incluse le spese dell'operazione) e dall'articolo 2220 del codice civile, (quest'ultimo stabilisce l'obbligo per l'imprenditore di custodire e conservare i documenti e le scritture contabili per dieci anni), e renderla disponibile ai fini delle attività di controllo da parte degli Organismi comunitari, nazionali e regionali preposti.

8. Un soggetto promotore a valere delle presenti Disposizioni può promuovere e seguire fino ad un **numero massimo di tirocini pari a 300**.
9. I soggetti promotori che promuovono i tirocini assumono le caratteristiche di beneficiari.

Art. 6. I SOGGETTI OSPITANTI

1. I soggetti ospitanti devono obbligatoriamente avere una sede operativa in Sicilia presso la quale consentire lo svolgimento del tirocinio.
2. Essi devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - b) essere in regola con la normativa di cui alla legge 68/99 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) non avere effettuato licenziamenti, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
 - d) non avere fruito di cassa integrazione guadagni in deroga per unità produttive equivalenti a quelle del tirocinio nei 12 mesi precedenti a quelle di attivazione del tirocinio;
 - e) non utilizzare il tirocinio per sostituire contratti a termine, il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione;
 - f) non ospitare in qualità di tirocinanti i lavoratori licenziati dallo stesso nei 24 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio;
 - g) non rivestire contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e soggetto ospitante.
3. Il soggetto ospitante all'avvio del tirocinio è tenuto a effettuare la comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 9bis, c. 2, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 1180 e trasmesso copia al soggetto promotore;
4. Il soggetto ospitante deve garantire che le attività del tirocinante siano coerenti con il progetto formativo;
5. Possono essere realizzati più tirocini per lo stesso profilo professionale ma ogni singolo soggetto ospitante non può realizzare più tirocini con il medesimo tirocinante.
6. Il soggetto ospitante può realizzare contemporaneamente più tirocini nei limiti numerici indicati nella Deliberazione regionale n.292 del 19 luglio 2017 Allegato A punto 6 "Limiti numerici e premialità" (pag.ne 13 e 14) e di seguito richiamate:
 - unità operative in assenza di dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: **un tirocinante**;
 - unità operative con un numero dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti: non più di **due tirocinanti e contemporaneamente**;
 - unità operative con un numero dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, con più di venti: tirocinanti in misura non superiore al **dieci per cento** dei suddetti dipendenti contemporaneamente con arrotondamento all'unità superiore contemporaneamente;
7. Il soggetto ospitante può attivare in deroga ai limiti sopra indicati:
 - un tirocinio se ha assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti,
 - due tirocini se ha assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti,
 - tre tirocini se ha assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti,
 - quattro tirocini se ha assunto almeno il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti
8. Nel caso di attivazione di un tirocinio in assenza di dipendenti il datore di lavoro, prima dell'avvio del tirocinio, deve assumere formalmente l'impegno di assicurare la presenza in azienda e il costante affiancamento alle attività svolte dal tirocinante.

9. Sono esclusi dai limiti suddetti tirocini in favore dei soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/1991 e successive modifiche); richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n.21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs 286/1998, vittima di tratta ai sensi del D.lgs n.24/2014.

Art. 7. CONTENUTI E CARATTERISTICHE DEI PERCORSI DI TIROCINIO

1. Il percorso di tirocinio deve fare riferimento al Repertorio regionale dei profili professionali e formativi di cui al Decreto Assessoriale n. 2570 del 26/05/2016 "Istituzione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana quale contributo al quadro nazionale delle qualificazioni regionali di cui al Decreto 30/06/2015 in coerenza con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze". In mancanza di rispondenza del percorso di tirocinio con i profili professionali e formativi del Repertorio si può fare riferimento alla nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT.
2. I percorsi di tirocinio dovranno avere una durata massima pari a 6 mesi. Tale limite massimo è elevabile fino a 12 mesi nel caso in cui le attività formative siano destinate a disabili ex legge n. 68/99, a persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91. Fermi restando i limiti innanzi indicati, la durata del tirocinio è comunque definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto formativo individuale.
3. Il soggetto ospitante deve garantire un'attività di tutoraggio così come regolamentata dalle direttive nazionali e regionali.
4. Il tirocinio prevede un minimo di 24 ore settimanali. In ogni caso l'orario settimanale non deve essere superiore e comunque coerente, all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.
5. Per l'attuazione dell'intervento di tirocinio non si prevede alcun regime d'aiuto.

Art. 8. MODALITA' ATTUATIVE

Il percorso di attuazione dell'operazione si sviluppa attraverso le fasi sottoelencate:

Fase 1- Individuazione soggetti promotori

1. L'individuazione dei soggetti promotori, in considerazione dell'aggiornamento periodico dei soggetti accreditati ai servizi del lavoro, avviene con procedura di **Avviso a sportello** (cfr. Schema Avviso promotori riportato nell'Allegato 1 alle presenti Disposizioni) con finestre temporali mensili. L'apertura della prima finestra temporale per la presentazione delle istanze sarà indicata nell'Avviso suddetto. Sarà possibile presentare istanze sulla base della procedura suddetta sino all'esaurimento delle risorse previste all'articolo 4, e comunque non oltre il 30 giugno del 2020;
2. I soggetti promotori in possesso dei requisiti di cui all'art 5, presentano la loro candidatura attraverso un sistema informatizzato che sarà reso disponibile dall'Amministrazione.
3. Il Dipartimento Lavoro sulla base di un esame della rispondenza delle candidature ricevute ai requisiti di ammissione richiesti nell'Avviso approva l'elenco dei soggetti abilitati a svolgere la funzione di promotore del tirocinio e pubblica tale elenco sul sito istituzionale <http://pti.regione.sicilia.it> nella sezione del Dipartimento Lavoro. L'elenco dei soggetti sarà aggiornato periodicamente (mensilmente) a fronte di nuove domande di partecipazione presentate nei termini delle finestre temporali indicate nell'Avviso promotori. (cfr. Allegato 1 alle presenti Disposizioni.)
4. Il soggetto promotore ammesso a partecipare sottoscrive l'atto di adesione secondo il modello di cui all'allegato 3 delle presenti Disposizioni.

Fase 2- Individuazione dei destinatari dei tirocini

1. Il Dipartimento Lavoro pubblica sul sito istituzionale <http://pti.regione.sicilia.it> nella sezione del Dipartimento Lavoro uno specifico **Avviso Destinatari** con le relative procedure di accesso, per selezionare i potenziali destinatari.
2. La possibilità di presentare la domanda decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto avviso pubblico per giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi. Il Dipartimento Lavoro si riserva la possibilità di estendere questa possibilità sulla base del numero delle domande pervenute fino a un massimo di 40 gg naturali e consecutivi. Nella domanda il destinatario esprime la volontà di partecipare al percorso di tirocinio secondo il modello riportato nell'Allegato 4 alle presenti Disposizioni.
3. I destinatari interessati dovranno presentare insieme alla domanda i seguenti documenti:
 - documento di identità in corso di validità;
 - certificazione ISEE (eccetto per i soggetti che si candidano per la Misura C);
 - eventuale certificazione attestante condizioni di disabilità ex legge n. 68/99 o di appartenenza alle categorie di svantaggio che non ai sensi della legge n. 381/91.
4. La domanda e i suddetti documenti potranno essere caricati e inviati direttamente dai destinatari attraverso apposita funzionalità informatica tramite il seguente link tirocini.ciapiweb.org.
5. Sulla base delle domande registrate il Dipartimento Lavoro in funzione della dotazione finanziaria, predispone ed approva la graduatoria costituita dagli individui che si sono candidati suddividendoli nel modo seguente:
 - Fascia 1: Misura A;
 - Fascia 2: Misura B
 - Fascia 3: Misura C

All'interno delle Misure A e B la graduatoria è stilata considerando come chiave di ordinamento primario, in ordine crescente, il reddito ricavato dal modello ISEE presentato e indicato nella domanda di adesione; in caso di ISEE identico la chiave di ordinamento secondaria è costituita dalla data di nascita, in ordine decrescente, in caso di parità di data di nascita sarà data precedenza al genere femminile. In caso di ulteriore parità si provvederà al sorteggio. Ad ogni misura verrà attribuita la quota di dotazione finanziaria riportata nella Tabella 2 dell'articolo 4 delle presenti Disposizioni.

Nel caso della Misura C la chiave di ordinamento è costituita dalla data di nascita, in ordine decrescente, in caso di parità di data di nascita sarà data precedenza al genere femminile. In caso di ulteriore parità si provvederà al sorteggio.

6. Il valore assegnato a ciascun destinatario sarà necessariamente pari al massimo del parametro di unità di costo standard previsto nell'articolo 11 a cui si aggiunge il valore dell'indennità di partecipazione per tutto il periodo considerato - 6 mesi Misure A e B e 12 mesi Misura C.
7. Tale valore massimo viene eventualmente rideterminato, in ragione degli esiti della profilazione da parte del C.P.I.
8. Sulla base delle domande registrate il Dipartimento Lavoro predispone ed approva la graduatoria ripartita nelle tre Misure suddette e suddividendo la stessa per provincia. Pubblicata nei siti istituzionali dei due Dipartimenti, la graduatoria determina la convocazione presso i C.P.I. dei soli destinatari in posizione utile, sino alla concorrenza della dotazione finanziaria di cui all'art. 4. Le risorse finanziarie che si rendessero eventualmente disponibili potranno, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, essere riutilizzate per il finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate per mancanza di risorse previste per ciascuna misura. Sempre a insindacabile giudizio dell'Amministrazione e solo con riferimento alle misure A e B, in assenza di alcun diritto allo scorrimento in una misura, le risorse residue di una misura potranno essere destinate al finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate per mancanza di risorse appartenenti all'altra misura.

Fase 3 - Convocazione del destinatario presso il Centro per l'Impiego

1. Il soggetto destinatario che ha presentato domanda e che, a seguito dell'approvazione della graduatoria, risulta utilmente collocato, viene convocato dal C.P.I. che ha indicato nella domanda di adesione e comunque della provincia in base al suo domicilio.
2. In caso di mancata presentazione del destinatario alla convocazione ricevuta, salvo le ipotesi di grave e giustificato motivo, questi decadrà dalla graduatoria; in caso di decadenza, il destinatario sarà sostituito con il primo utilmente collocato in graduatoria se presente o se non presente, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione e in assenza di alcun diritto allo scorrimento, le risorse saranno destinate al finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate delle altre fasce
3. Il C.P.I. accoglie e prende in carico l'utente destinatario come segue:
 - a) supporta il destinatario nella compilazione e sottoscrizione della scheda di rilevazione dati destinatari (All. 6);
 - b) informa il destinatario compiutamente sul percorso di tirocinio;
 - c) realizza per i destinatari di cui alle Misure A e B la profilatura del candidato valutandone la difficoltà nel grado di collocabilità nella seguente scala: Molto Alta, Alta, Medio, Basso. Nel caso di quelli della **Misura C il livello di collocabilità è definito a priori come "Molto Alta"**.
4. Il **destinatario può proporre lui stesso al C.P.I. un'impresa** (soggetto ospitante) presso cui realizzare il tirocinio **In questo caso il C.P.I. realizza le attività previste nelle successive fasi 4, 5 e 6** delle presenti Disposizioni. In questa fattispecie si assume comunque, a prescindere del risultato della profilazione realizzata una difficoltà nel grado di collocabilità "Basso". Se invece si tratta di destinatario disabile rientrante nella Misura C anche per il C.P.I. il livello di collocabilità da considerare è quello "Molto Alta". Si chiarisce che in questa circostanza al C.P.I. viene riconosciuta la **remunerazione a risultato** indicata nel successivo articolo 10.
5. Nel caso in cui il destinatario **non propone un'impresa presso cui svolgere il tirocinio**, il C.P.I. invita il destinatario a effettuare liberamente la scelta del soggetto promotore dall'elenco degli operatori privati approvati e pubblicati sul sito istituzionale <http://pti.regione.sicilia.it> nella sezione del Dipartimento Lavoro. Il C.P.I. invia quindi al soggetto promotore liberamente scelto dal destinatario, per il tramite del sistema informatico, la scheda del destinatario completa di livello di *profiling*.

Fase 4 – Individuazione del soggetto ospitante dove verrà realizzato il tirocinio

1. I soggetti promotori privati, al fine di consentire la scelta da parte del destinatario (tirocinante), dovranno comunicare ai C.P.I. competenti per territorio l'elenco dei settori merceologici in cui gli stessi ritengono, all'interno di ogni singola provincia, di poter espletare l'azione di promozione nell'attivazione dei tirocini di cui all'Avviso 22/2018 Tirocini extracurricolari;
2. Sulla base delle informazioni sul tirocinante fornite dai C.P.I. i soggetti promotori verificano la rispondenza dei requisiti soggettivi con quelli del soggetto ospitante, al fine di collocare adeguatamente i tirocinanti;
3. Il soggetto promotore, individuato il profilo del tirocinante da associare al soggetto ospitante, trasmette al C.P.I. competente le verifiche sul soggetto ospitante riguardo a quanto prescritto dalla Direttive sui tirocini approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n.292 del 19/07/2017 e successive modifiche;
4. Qualora il soggetto attuatore sia stato individuato senza l'impegno di un soggetto attuatore è il C.P.I. stesso a operare le verifiche sul soggetto ospitante riguardo a quanto prescritto dalla Direttive sui tirocini approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n.292 del 19/07/2017 e successive modifiche.

Fase 5 – Definizione del progetto formativo

1. Il soggetto ospitante, in collaborazione con il soggetto promotore, definisce il progetto formativo sulla base delle informazioni sul tirocinante fornite dal C.P.I.⁴.

⁴ In conformità alle indicazioni recate dalla circolare prot. n. 43881 del 25/07/2013 e s.m.i. attuativa delle Linee Guida del 24/01/2013 è il soggetto ospitante responsabile della definizione del progetto formativo di cui al precedente punto 1 di questa fase.

2. Il soggetto promotore designa un tutor responsabile del tirocinio incaricato dei compiti indicati nell'art.9 punto 4 e analogamente il soggetto ospitante nomina un tutor aziendale (cfr.art.9 punto 5)
3. Il progetto è allegato alla Convenzione (cfr. successiva fase 6).

Fase 6 – stipula convenzione e avvio del tirocinio

1. Una volta individuato il soggetto ospitante secondo quanto stabilito nella precedente fase 4, si provvede alla stipula di apposita **Convenzione** con la quale, in conformità alle vigenti disposizioni regionali, i rapporti tra soggetto promotore e soggetto ospitante sono regolamentati (cfr. schema di Convenzione riportata nell'Allegato 6 alle presenti Disposizioni);
2. Alla Convenzione, che può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie, deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, secondo le modalità indicate nella precedente fase 4 di questo articolo;
3. La Convenzione e il progetto formativo individuale sono redatti in conformità alle indicazioni della circolare prot. n. 43881 del 25/07/2013 e s.m.i. attuativa delle Linee Guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n.292 del 19/07/2017.

Fase 7 – svolgimento del tirocinio

1. All'avvio del tirocinio, il soggetto ospitante effettua la comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 9bis, c. 2, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 1180 e ne trasmette copia al soggetto promotore;
2. Il soggetto ospitante accoglie il tirocinante presso la struttura di cui è responsabile e provvede sia a nominare un tutor aziendale sia alla copertura assicurativa dei tirocinanti presso l'INAIL e alla polizza RC verso terzi;
3. Il tutor sulla base del progetto di tirocinio individuale garantirà l'inserimento e l'affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal percorso formativo;
4. Durante lo svolgimento del percorso il tutor dovrà inoltre garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio accompagnando e supervisionando il percorso formativo del tirocinante.

Fase 8 – conclusione del tirocinio

1. Nella fase conclusiva del tirocinio, il tutor del soggetto promotore o del C.P.I., coinvolge il tutor aziendale al fine di:
 - a) acquisire dal destinatario la sua opinione in merito al percorso realizzato attraverso la compilazione del questionario di gradimento messo a punto e fornito dal Dipartimento Lavoro;
 - b) garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante;
 - c) fornire i dati di monitoraggio sul percorso formativo realizzato dal tirocinante e garantire la loro trasmissione al Dipartimento Lavoro.

Art. 9. ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI COINVOLTI

1. Nell'ambito della realizzazione dei percorsi di tirocinio i soggetti a vario titolo coinvolti sono: i seguenti: i **Centri per l'Impiego**, i **Soggetti promotori**, i **Soggetti ospitanti**. Di seguito si riportano puntualmente gli adempimenti di ciascuno di questi soggetti.

2. Centri per l'impiego (C.P.I.).

I C.P.I. hanno il compito di:

- a) accogliere, informare i potenziali destinatari delle presenti Disposizioni illustrando diritti e doveri del percorso formativo di tirocinio extra curriculare;

- b) prendere in carico il destinatario, stilandone il *profiling* secondo il modello di profilazione dell'ANPAL e fornendogli informazioni sui soggetti promotori cui può rivolgersi per l'individuazione del soggetto attuatore presso cui svolgere il tirocinio;
- c) realizzare i compiti del soggetto promotore, così come riportati di seguito al punto 4 di questo articolo con l'esclusione solo dei punti a) e b), nei casi in cui il destinatario propone lui stesso il soggetto ospitante presso cui svolgere il tirocinio.

3. Utenti destinatari

- a) L'utente destinatario di cui all'art. 4 ammesso a partecipare ai tirocini, deve attenersi per quanto di competenza alle modalità attuative descritte all'art. 8 delle Disposizioni e rispettare i seguenti obblighi:
 - proporre la propria candidatura secondo le modalità descritte (cfr.art.li 4 e 8 fase 2 delle Disposizioni);
 - recarsi se è utilmente collocato in graduatoria presso il C.P.I. di competenza per la profilazione (cfr. art. 8 fase 3 delle Disposizioni);
 - scegliere dall'elenco pertinente il soggetto attuatore cui affidarsi per la definizione del percorso formativo e l'individuazione del soggetto attuatore;
 - assicurare il massimo impegno nelle attività previste dal tirocinio;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi alle indicazioni fornite dal tutor responsabile del progetto di tirocinio e dal tutor aziendale;
 - compilare bimestralmente richiesta di pagamento dell'indennità secondo il fac-simile (cfr. art. 11 e allegato 7);
 - compilare la scheda di rilevazione dati di cui all' allegato 8 alle Disposizioni;
 - compilare il questionario di gradimento (cfr. art. 8 fase 8 delle Disposizioni);
 - al fine di documentare le ore di attività svolte, dovrà controfirmare i seguenti documenti:
 - relazione del soggetto promotore, contenente una descrizione dettagliata dell'attività realizzata;
 - prospetto di riepilogo delle ore di tirocinio realizzate.
- b) Il destinatario decade dal tirocinio nel caso in cui rifiuti o rinunci o non si sia presentato alle iniziative proposte dal soggetto promotore.

4. Soggetto promotore

I compiti del soggetto promotore consistono in:

- a) promuovere gli interventi;
- b) individuare i soggetti che con sede nel territorio regionale sono disponibili ad ospitare i giovani presi in carico dal C.P.I. per la realizzazione del tirocinio;
- c) verificare il possesso da parte dei soggetti ospitanti dei requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti nonché di quanto previsto all'art. 7 delle presenti Disposizioni;
- d) a seguito degli esiti della verifica di cui alla lettera precedente, dare comunicazione dei soggetti ospitanti al C.P.I. competente territorialmente e al Dipartimento Lavoro;
- e) prendere in carico il destinatario e contribuire alla progettazione del tirocinio in raccordo con il soggetto ospitante in base alla profilatura del candidato;
- f) procedere all'attivazione e monitoraggio del tirocinio;
- g) garantire che il soggetto ospitante abbia provveduto alla copertura assicurativa dei tirocinanti presso l'INAIL e alla polizza RC verso terzi;
- h) fornire al soggetto ospitante il registro presenze relativo al percorso di tirocinio timbrato;
- i) vigilare sul corretto andamento del tirocinio e vigilare sul soggetto ospitante presso il quale è stato promosso il tirocinio in relazione agli obblighi di cui all'art.11 delle presenti Disposizioni;

- j) supportare i destinatari nella compilazione e trasmissione alla Regione Siciliana della documentazione necessaria per l'erogazione dell'indennità a favore del tirocinante stesso secondo modalità e termini previsti dall'art.11 delle presenti Disposizioni;
- k) attestare il percorso formativo svolto da ciascun tirocinante che ha raggiunto almeno il 70% della durata complessiva del percorso;
- l) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di informazione e pubblicità, promuovendo, in particolare, la consapevolezza che il tirocinio attivato è promosso e cofinanziato dal PO FSE Sicilia.

I soggetti promotori devono inoltre nominare un tutor responsabile del tirocinio che dovrà svolgere i seguenti compiti:

- a) collaborare con il soggetto ospitante alla stesura del progetto formativo;
- b) coordinare l'organizzazione del percorso di tirocinio;
- c) monitorare l'andamento del tirocinio a garanzia di quanto previsto nel progetto;
- d) acquisire dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante;
- e) concorrere, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.

5. Soggetti ospitanti

Compiti del soggetto ospitante gli utenti destinatari consistono nel:

- a) definire il progetto di tirocinio individuale in collaborazione con il soggetto promotore;
 - b) nominare un tutor aziendale che dovrà possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e dovrà svolgere le seguenti funzioni:
 - favorire l'inserimento del tirocinante;
 - promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto di tirocinio, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
 - aggiornare la documentazione relativi al tirocinio (registri, ecc.) per l'intera durata del tirocinio;
 - accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante.
- Il tutor aziendale deve collaborare con il tutor del soggetto promotore al fine di:
- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento con particolare attenzione ai soggetti portatori di disabilità;
 - garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
 - garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante;
- c) ogni tutor aziendale può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. Nel caso di soggetti con disabilità il tutor potrà seguire fino a due tirocinanti;
 - d) effettuare la comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 9bis, c. 2, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 1180 e trasmetterne copia al soggetto promotore;
 - e) provvedere alla copertura assicurativa dei tirocinanti presso l'INAIL e alla polizza RC verso terzi;
 - f) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 10. PARAMETRO DI COSTO STANDARD

1. Al soggetto promotore sarà riconosciuto a completamento del periodo di tirocinio e a chiusura rendicontazione - da effettuarsi entro 90 giorni dalla conclusione delle attività – una **remunerazione a risultato** calcolata sulla base del parametro UCS indicato nel Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016. Nell schema di seguito si riporta il valore della remunerazione a seconda il livello di profilatura relativa alle relative difficoltà del tirocinante ad inserirsi nel mercato del lavoro:

Profilatura relativa alla distanza dal mercato del lavoro del tirocinante	Remunerazione a risultato riconosciuta (euro)
BASSA	200
MEDIA	300
ALTA	400
MOLTO ALTA	500

2. Il contributo è riconosciuto solo se il tirocinante ha completato almeno il 70% del percorso di tirocinio.

Art. 11. INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE

1. Ai tirocinanti è corrisposta l'indennità di partecipazione fino a **€500,00 mensili** lorde per la durata massima pari a 6 mesi (12 mesi nel caso dei disabili) e comunque non superiore a € 3.000,00 in tutto il periodo (€ 6.000 per disabili e persone svantaggiate) che può essere corrisposta solo al raggiungimento minimo del **70% mensile** del percorso di tirocinio.
2. L'indennità di partecipazione è erogata bimestralmente al tirocinante dall'Amministrazione regionale, a mezzo bonifico bancario o domiciliato presso Poste Italiane SpA, a seguito della trasmissione da parte dei soggetti promotori della richiesta di pagamento da parte del tirocinante (cfr. fac simile allegato 7) con annesso il registro di presenza firmato dal tirocinante e dal tutor aziendale e dell'avvenuta verifica della documentazione ricevuta da parte dei servizi dell'amministrazione regionale competente.
3. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per malattia, infortunio e maternità che si protragga per un periodo pari o superiore ad un terzo della durata del tirocinio medesimo. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del tirocinio relativi a INAIL e RCT per il tirocinante e la formazione sulla sicurezza a favore del tirocinante stesso sono a carico del soggetto ospitante.
5. La Regione Siciliana si riserva la facoltà nei confronti dei soggetti ospitanti che non abbiano adempiuto agli obblighi di cui al precedente punto 4, di non consentire l'attivazione di ulteriori percorsi di tirocinio. La Regione Siciliana, nel caso di mancato controllo da parte del soggetto promotore delle inadempienze del soggetto ospitante previste al precedente punto 4, si riserva la possibilità di revocare l'accreditamento ai servizi per il lavoro.
6. L'indennità di partecipazione di cui al punto 1 non viene corrisposta a quei destinatari titolari di altre indennità come quella di:
 - a. disoccupazione (NASpl);
 - b. prestazioni pensionistiche di vecchiaia o di anzianità, ovvero per l'assegno sociale;
 - c. CIGS;
 - d. lavoratori cosiddetti disoccupati parziali (cioè quelli che pur avendo un lavoro dipendente o autonomo hanno un reddito annuo pari o inferiore a quello esente da IRPEF e come tali non sono obbligati a fare la dichiarazione dei redditi).
7. Le verifiche richiederanno l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare:
 - la frequenza del destinatario al tirocinio e per attestare che quanto dichiarato è stato realmente realizzato;

- la dichiarazione da parte del destinatario di non ricevimento di altre indennità come indicate al punto 6.

Art. 12. PAGAMENTI AL SOGGETTO PROMOTORE

1. Il contributo sarà erogato al soggetto promotore che, come anticipato, assume le caratteristiche di beneficiario dell'operazione. Il pagamento avverrà previo riconoscimento dei costi standard e dei risultati conseguiti e quindi degli importi come definiti all'art.10.
2. I pagamenti saranno erogati a completamento del periodo di tirocinio al termine dell'operazione di rendicontazione.
3. Non sarà riconosciuto alcun contributo nel caso in cui:
 - il soggetto promotore beneficiario non porta a termine l'operazione per suo inadempimento.
 - Il tirocinante non abbia completato almeno il 70 % del percorso.

Art. 13. CONTROLLI

1. Giacché il contributo è calcolato in conformità a costi standard definiti in base ai risultati, gli stessi elementi caratteristici dell'operazione, in precedenza delineati, dovranno essere certificati dal soggetto promotore, giustificati ed archiviati tramite apposita documentazione, in vista dei controlli previsti dai regolamenti UE e dal sistema di gestione e controllo del PO FSE Sicilia.
2. Le verifiche richiederanno l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare la realizzazione dei risultati dichiarati dal soggetto attuatore, per attestare che quanto dichiarato è stato realmente realizzato. Le verifiche pertanto, anche in conformità a quanto previsto dell'art. 125 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013, si sposteranno dalla predominanza di verifiche finanziarie verso aspetto tecnico sugli output prodotti dalle operazioni, anche con riferimento ai controlli in loco.
3. Il contributo concesso, calcolato in base all'applicazione delle UCS sopra determinate è ritenuta spesa effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento.
4. In conseguenza all'adozione del costo standard, ai fini della quantificazione del contributo a consuntivo, i costi sostenuti dal soggetto attuatore per realizzare quanto previsto nel progetto approvato, non sono oggetto di controllo e non devono essere pertanto comprovati da documenti giustificativi delle spese; la quantificazione del contributo riconosciuto a consuntivo, è subordinata alla verifica della corretta e coerente attuazione delle attività, e dal raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente documento.
5. Tutti i fattori e gli elementi sopra descritti saranno oggetto di una sistematica azione di verifica e controllo da parte del Dipartimento Lavoro eventualmente anche tramite i C.P.I., secondo la normativa UE, nazionale e regionale di riferimento per l'attuazione del PO FSE Sicilia.
6. La Regione Siciliana, conformemente alla normativa di riferimento ed alle procedure adottate nell'ambito del PO FSE Sicilia, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e per procedere al rimborso delle domande di pagamento, prevede di svolgere i seguenti controlli:
 - controlli documentali, volti ad accertare la conformità della domanda di pagamento e la regolarità della realizzazione delle misure conformemente a quanto previsto dalle presenti Disposizioni e dalla normativa di riferimento;
 - verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato, attraverso il controllo della documentazione di supporto richiesta;
 - verifiche in loco, mirate a verificare l'effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio, in fase di realizzazione e/o a conclusione delle azioni su base campionaria.
7. Il Dipartimento Lavoro si riserva la facoltà di chiedere al soggetto promotore ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini del controllo; questi ultimi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione.

8. In presenza di irregolarità sono applicate le disposizioni previste dalla normativa UE, nazionale e regionale di riferimento, valida per il sistema di gestione e controllo del POR FSE Sicilia.
9. Si avverte che l'Amministrazione Regionale, per le verifiche di gestione e controllo, deve rispondere a specifici requisiti previsti dalla normativa comunitaria, tra cui l'istituzione di adeguate misure antifrode. In tal senso, si avvarrà anche dello strumento di valutazione del rischio Arachne, utile per individuare in maniera efficace ed efficiente i progetti, i contratti, i contraenti e i beneficiari più rischiosi.

Art. 14. NORME PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Il soggetto promotore, come beneficiario di quanto previsto dalle presenti Disposizioni, è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. È, altresì, responsabile, sia delle dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, sia di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell'autorizzazione.
2. La Regione svolge verifiche e controlli, sia documentali, sia in loco, anche senza preavviso e in qualunque momento nel corso della realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I suddetti controlli potranno essere effettuati, oltre dalla Regione, anche dallo Stato Italiano, dall'Unione Europea e/o da soggetti debitamente delegati a tal fine. Qualora gli uffici incaricati dei controlli riscontrino gravi irregolarità nella conduzione delle azioni, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, il Dipartimento Lavoro, previa comunicazione al beneficiario, disporrà la sospensione dell'autorizzazione e l'avvio del procedimento di revoca.
3. La gestione amministrativa e la rendicontazione di tutte le attività finanziate a valere sulle presenti Disposizioni, nonché l'erogazione dei contributi, sono regolati dalle norme comunitarie nonché dalle disposizioni obbligatorie che sono riportate nel Vademecum.
4. Il soggetto promotore del contributo avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile, fino a tre anni successivi alla chiusura del PO FSE Sicilia a qualsiasi richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.
5. Per quanto non espressamente qui riportato in materia di controlli e rendicontazione, si fa riferimento a quanto indicato nel Vademecum per l'attuazione del programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-20.
6. Ai fini del controllo, il soggetto promotore beneficiario è tenuto a mostrare tutta la documentazione comprovante le attività realizzate: quella indicata nelle presenti Disposizioni è quella prevista dalla normativa UE, nazionale e regionale, nonché quella ulteriore che potrà essere richiesta dall'AdG e dal Dipartimento Lavoro, nel rispetto di quanto dichiarato e previsto dal progetto approvato ed a garanzia della qualità dell'intervento proposto ed ammesso a finanziamento.
7. In fase di presentazione della domanda di rimborso finale e della relazione finale, il beneficiario, salvo quanto diversamente richiesto da parte dell'AdG e dal Dipartimento del lavoro, dovrà presentare la documentazione di cui ai punti successivi, al fine di provare l'avanzamento dell'attività ed il rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
8. La domanda di pagamento, secondo il format definito dal Dipartimento del lavoro, dovrà contenere la seguente documentazione:
 - a) fattura o altro documento contabile equivalente, completo di marca da bollo da € 2,00 (o di indicazione di eventuale esenzione) recante i riferimenti del soggetto promotore, del PO FSE Sicilia e dell'operazione di riferimento, nonché la descrizione dei servizi erogati;
 - b) documentazione attestante il risultato ottenuto secondo gli elementi di seguito delineati:

- relazione finale del soggetto promotore, contenente una descrizione dettagliata dell'attività realizzata, firmata dal tutor aziendale e controfirmata dal soggetto destinatario dell'intervento;
 - fogli presenza mensili attestanti lo svolgimento del tirocinio, sottoscritti dal soggetto destinatario e controfirmati dal tutor aziendale;
 - prospetto di riepilogo delle ore di servizio (front e back office) per singolo destinatario, sottoscritto dal Legale Rappresentante (o altro soggetto delegato) del soggetto promotore, controfirmato dal soggetto destinatario dell'intervento.
9. Il soggetto promotore, dovrà caricare sul sistema informativo dedicato tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione e contestualmente richiedere l'attività di rendicontazione al C.P.I. competente per territorio conservando ai propri atti tutta documentazione inerente l'attività svolta.
10. Con la domanda di rimborso finale, il soggetto promotore beneficiario assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività erogate e alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il soggetto promotore, dopo la sottoscrizione dell'atto di adesione di cui all'allegato 3, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia". In particolare, i pagamenti saranno effettuati tramite le modalità previste dal Vademecum riportando, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, salve le eccezioni di legge, il codice unico progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.
2. Il CUP, ove non noto, sarà richiesto al Servizio competente del Dipartimento Lavoro. Il soggetto proponente, nel caso di eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, dovrà inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Si rinvia, inoltre, all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., per le sanzioni amministrative che saranno irrogate dall'Ufficio Territoriale del Governo a presidio dei predetti obblighi di tracciabilità.

Art. 16. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. I soggetti promotori s'impegnano a fornire tutte le informazioni quali quantitative richieste dalla Regione Siciliana riguardo ai servizi svolti, attraverso compilazione di questionari e report finalizzati a consentire alla Regione di assicurare la valutazione dell'andamento dell'intervento presso gli Organismi comunitari e nazionali.

Art. 17 CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE

1. In coerenza con quanto disposto dal POR Sicilia FSE 2014/2020 e in un'ottica anche di sostegno alle politiche nazionali che già prevedono agevolazioni in materia, si prevede l'erogazione di un contributo all'occupazione, denominato **Bonus occupazionale** (di seguito anche solo Bonus), per quei soggetti ospitanti, che a conclusione del percorso di tirocinio, avranno assunto il/i tirocinante/i.
2. Nel caso di tirocinante assunto con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno (secondo l'impegno orario previsto dal contratto nazionale di riferimento) il contributo del bonus occupazionale avrà un valore finanziario massimo di € 6.000,00 per il primo anno e di € 8.000,00 per il secondo anno, detto importo sarà riparametrato e applicato su base mensile, per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di € 14.000,00 nell'arco dei due anni. Nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato di durata superiore ai 24 mesi e a

tempo pieno - incluso in questo ambito anche il contratto di apprendistato professionalizzante - il contributo sarà pari a € 3.000,00 per il primo anno e € 5.000,00 per il secondo anno, detto importo sarà riparametrato ed applicato su base mensile per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di € 8.000,00 nell'arco dei due anni.

3. Il bonus occupazionale previsto a valere sulle presenti Disposizioni, non potrà in nessun caso superare un'intensità di aiuto superiore al 50% (75% nel caso di disabili ai sensi di quanto definito dalla Legge 68/99) del costo del lavoro annuo sostenuto dal datore di lavoro per i 24 mesi successivi all'assunzione.

4. Qualora si tratti di un contratto part time l'importo del Bonus è proporzionato alle ore di lavoro previste dallo stesso contratto in relazione dal CCNL della categoria di riferimento.

5. Il bonus occupazionale può essere richiesto esclusivamente ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 alla serie L. 352) - d'ora in poi "de minimis" (cfr. Allegato 9: informativa sul regime de minimis).

6. Il Bonus è cumulabile ad altri incentivi di natura economica o contributiva all'assunzione previsti da norme generali che non costituiscono aiuto di Stato in quanto non hanno carattere selettivo, o che non prevedono costi specifici ammissibili. Fermo restando il divieto, per l'impresa unica, di superare l'importo massimo di 200.000 euro nell'arco del periodo dell'esercizio finanziario in corso e dei due esercizi precedenti sulla base del de minimis (cfr. Allegato 1), gli Aiuti possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis". Inoltre, gli aiuti delle presenti Disposizioni, possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Reg. (UE) n. 360/2012 a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Gli aiuti previsti sono, inoltre, cumulabili:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuto più elevati applicabili in base al Reg. 651/2014, in base ad altri regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione.

7. È fatto obbligo ai beneficiari del contributo di cui alle presenti Disposizioni, pena decadenza immediata dello stesso, di comunicare, al Dipartimento Lavoro, ogni variazione relativa agli importi ricevuti a titolo di Aiuto, rispetto a quanto dichiarato al momento della presentazione della domanda di agevolazione e fino al momento della concessione del contributo, entro e non oltre 10 giorni dalle suddette variazioni.

8. Il contributo è fruibile dalla data di assunzione del lavoratore e si applicherà sulla quota ridotta di costi salariali non coperti già da altri eventuali incentivi ottenuti dall'impresa beneficiaria.

9. Il bonus, secondo quanto indicato nell'art. 31 "del D.lgs 150/2015, non spetta nei seguenti casi:

- a) se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- b) se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- c) se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;

d) se, con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

e) se con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;

10. Inoltre, così come sempre disposto dal Dlgs 150/2015, la trasmissione tardiva delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione;

11. I contratti stipulati devono essere mantenuti per un **periodo minimo di 24 mesi dalla data di assunzione**, pena la revoca o rideterminazione del beneficio secondo quanto previsto in art. 22.

12. Il Bonus non spetta in caso di pensionamento del lavoratore intervenuto prima dei 12 mesi dall'assunzione.

13. Il Bonus non viene riconosciuto nel caso di contratti di somministrazione.

Art. 18. IMPRESE BENEFICIARE DEL BONUS

Possono essere beneficiari del Bonus le imprese (o datori di lavoro):

- a) con sede legale e/o almeno un'unità operativa presso qualsiasi comune della Regione Sicilia.
- b) compatibile con la normativa sugli aiuti di Stato in regime "de minimis" (Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
- c) che non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- d) in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
- e) in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- f) in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili
- g) che non hanno avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell'assunzione ai fini dell'incentivo (ai sensi dell'art. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m);

2. Per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano una attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente una attività economica, come disposto nell' Allegato I del Reg. CE 651/2014.

3. Non possono beneficiare del Bonus:

- a) Gli enti e le amministrazioni pubbliche incluse società in *house* partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime⁵;

⁵ Sono da considerare pubblici tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 s.m, o rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all'applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all'ARAN. Sono, inoltre, escluse dai benefici delle presenti Disposizioni le assunzioni effettuate da soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest'ultima svolge la sua

- b) Le imprese che avendo beneficiato di agevolazioni previste da leggi regionali della Regione Sicilia per le quali è stata disposta a qualsiasi titolo la revoca, non abbiano ancora provveduto alla loro integrale restituzione;
- c) Le imprese che operino nei settori esclusi dal reg. "de minimis" (Reg. (UE) n. 1407/2013 (cfr. Allegato 9).

Art. 19. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA PER IL BONUS ASSUNZIONALE

1. Le domande di erogazione del Bonus occupazionale (secondo lo schema riportato nell'allegato 10) devono essere presentate corredate dei seguenti allegati:

- a) il contratto di assunzione; la dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi D.P.R. 445/2000 e s.m.i (allegato 11);
- b) la copia del documento d'identità del legale rappresentante, in corso di validità e del documento di identità del lavoratore assunto, in corso di validità;
- c) la ricevuta telematica dell'avvenuta comunicazione obbligatoria (CO) dell'assunzione del lavoratore invitato al competente Centro per l'impiego (CPI);
- d) dichiarazione rilasciata dagli Organismi Paritetici territoriali secondo le modalità da questi stabilite, e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e/o dal datore di lavoro, attestante l'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis del D.lgs 81/2008 oppure, per le sole imprese e/o datori di lavoro non tenuti all'adesione agli Organismi Paritetici Territoriali, una dichiarazione del rappresentante legale dell'impresa e/o del datore di lavoro resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/2008 (firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e/o dal datore di lavoro).

2. Se la richiesta di contributo riguarda più lavoratori è sufficiente presentare un'unica domanda.

3. L'allegato 10 per la domanda di erogazione del contributo deve essere debitamente firmato dal legale rappresentante del datore di lavoro.

4. Al momento della richiesta di contributo, pena la non ammissibilità, il datore di lavoro deve aver effettuato la comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180.

5. La domanda con i suddetti allegati dovrà essere compilata attraverso il sistema informativo, firmata digitalmente e trasmessa via PEC all'amministrazione all'indirizzo dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it.

6. È possibile presentare richiesta del Bonus entro e non oltre 45 giorni dal momento dell'avvenuta assunzione e fino all'esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre le ore 12 del 31 dicembre 2020. Farà fede la data della ricevuta della PEC.

7. La domanda di erogazione del bonus non sarà ammessa se risulterà presentata:

- al di fuori dei termini indicati al punto 6 del presente articolo.
- con modalità e termini di presentazione della domanda e/o con modalità diverse da quelle indicate in questo articolo; -

- non firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e/o dal datore di lavoro: la firma digitale, esclusivamente del legale rappresentante dell'impresa e/o dal datore di lavoro, deve essere apposta sulla domanda di richiesta del bonus e sulla dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- incompleta della documentazione indicata al punto 1 di questo articolo.

Art. 20. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI BONUS

1. A seguito della presentazione delle domande di bonus occupazionale, la Direzione Regionale Lavoro procederà all'istruttoria delle domande pervenute, nominando apposito nucleo istruttorio che accerterà la sussistenza dei presupposti per l'accesso al Bonus.
2. La mancanza anche di uno solo dei requisiti d'ammissibilità previsti comporta l'inammissibilità della domanda.
3. Trattandosi di una procedura "a sportello" le domande saranno verificate secondo l'ordine cronologico di arrivo ed accolte nei limiti delle risorse disponibili. A tal proposito farà fede esclusivamente la data e l'orario di trasmissione rilasciata dal sistema informatico.
4. L'elenco delle domande accolte e di quelle non accolte, con le relative motivazioni, sarà approvato con atto del Dirigente Generale competente e pubblicato sul sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro.

Art. 21. EROGAZIONE DEL BONUS

1. I costi ammissibili sono dati dal costo salariale annuo del dipendente previo controllo della documentazione richiesta per come prevista nelle presenti Disposizioni e quella attestante l'avvenuta assunzione e la regolare posizione contributiva. I costi salariali sono costituiti dall'importo totale annuo effettivamente pagabile dall'impresa beneficiaria dell'aiuto in relazione ai lavoratori interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari.
2. Il Bonus occupazionale può essere erogato dalla Regione secondo le seguenti due modalità tra loro alternative:
 - a) in un'unica quota, a saldo del bonus, erogata dopo 24 mesi dall'avvio del contratto, previa presentazione delle buste paga e di copia dei versamenti mensili dello stipendio tramite bonifico bancario o bonifico domiciliato presso Poste Italiane o assegno circolare e degli F24 relativi ai versamenti dei contributi obbligatori erogati.
 - b) in due quote
 - i. La prima a titolo di anticipazione nella misura dell'80% del bonus concesso previa avvenuta assunzione dell'ex tirocinante e presentazione apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione.
 - ii. La seconda a saldo del bonus concesso è erogata dopo 24 mesi dall'avvio del contratto previa presentazione delle buste paga e copia dei versamenti mensili dello stipendio tramite bonifico bancario o bonifico domiciliato presso Poste Italiane o assegno circolare e degli F24 relativi ai versamenti dei contributi obbligatori erogati.

Si chiarisce che i costi della polizza fideiussione bancaria o polizza assicurativa affrontati dal beneficiario sono rimborsati a costo reale secondo le modalità indicate nel Vademecum.

2. L'erogazione del Bonus è inoltre subordinata alla verifica del rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti (in particolare l'art. 31 del D.lgs. 150/2015) prima richiamate (cfr. art.4).

3. L'erogazione del Bonus sarà effettuata sul conto corrente dedicato ai rapporti con la P.A., anche se non in via esclusiva, specificamente indicato dal datore di lavoro richiedente al momento della presentazione della domanda di erogazione, con l'indicazione delle generalità della persona autorizzata ad operare sullo stesso.

4. La richiesta di erogazione relativa all'anticipo dovrà essere inoltrata, compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del Beneficiario, unitamente alla documentazione richiesta, attraverso i servizi "on line" disponibili nell'area riservata del Sistema Informativo [disponibile sul sito ufficiale del Dipartimento Lavoro](#) entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della determinazione di concessione.

Alla richiesta di pagamento relativa all'anticipo dovranno essere allegati, oltre ai documenti sopra specificati, i seguenti documenti:

- i. la fideiussione bancaria o polizza assicurativa per coloro che richiedono l'anticipo di cui al precedente punto 1 b) di questo articolo. La copia originale della fideiussione dovrà pervenire, entro 10 giorni dall'invio della richiesta di pagamento dell'anticipo al Dipartimento Lavoro. La fideiussione sarà svincolata a seguito dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile finale dell'intervento in seguito alla trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione del saldo del contributo
- ii. autocertificazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e/o datore di lavoro dell'impresa Beneficiaria del contributo riportante, per ciascun lavoratore per cui viene richiesto il contributo, l'effettivo perfezionamento delle assunzioni, e contraddistinto dal codice di invio della relativa Comunicazione Obbligatoria.

5. La richiesta di erogazione relativa al saldo dovrà essere inoltrata, compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e/o datore di lavoro dell'impresa beneficiaria del contributo, unitamente alla documentazione richiesta, attraverso i servizi "on line" disponibili nell'area riservata del Sistema Informativo disponibile sul sito ufficiale del Dipartimento Lavoro entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal termine dell'ultimo mese per cui è stato concesso il contributo, ovvero al termine del periodo minimo di mantenimento dell'occupazione (24 mesi). Alla richiesta di pagamento relativa al saldo, oltre ai documenti sopra specificati, dovranno essere allegati le buste paga; i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dello stipendio e dei fogli presenze.

6. Il Dipartimento del Lavoro si riserva di verificare, in qualsiasi momento, lo status dei contratti tra datori di lavoro e destinatari.

7. Ai fini dell'erogazione del Bonus, la Regione attiva specifici controlli sulle autodichiarazioni rese, ai sensi del DPR 445/2000, dalle imprese. In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai beneficiari e i controlli effettuati sulle stesse da parte della Regione sarà disposta la decadenza dal beneficio o la revoca, per l'intero ammontare, in caso di contributo già concesso. Nell'ipotesi in cui la decadenza dal beneficio e/o la revoca siano disposte in seguito all'erogazione della prima tranche di contributo, si procederà anche al recupero di quanto già erogato, se non spontaneamente restituito in esito ad apposito procedimento in contraddittorio, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/90 e s.m.i.

9. La Regione avrà cura di rendere disponibili ai soggetti beneficiari del Bonus idonei format per la procedura di erogazione dei bonus.

Art. 22. CONTROLLI E REVOCA DEL BONUS

16. Conformemente alla normativa di riferimento ed alle procedure adottate nell'ambito del POR FSE Sicilia 2014-2020, ai fini della verifica della regolarità nell'utilizzo del Bonus sono previsti i seguenti controlli:

- controlli documentali volti ad accertare la conformità della domanda di erogazione del Bonus e la regolarità delle assunzioni, conformemente a quanto previsto dalla presente procedura e dalla normativa di riferimento applicabile;
- verifica delle comunicazioni obbligatorie;
- verifica del mantenimento dello stato occupazionale del lavoratore assunto;
- verifiche in loco.

Le verifiche suddette sono svolte dall'U.M:C del Dipartimento Lavoro.

2. Tutta la documentazione dovrà essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario per un periodo di 5 anni.

3. La Regione può in ogni momento svolgere controlli allo scopo di verificare il rispetto: a) degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti Disposizioni; b) la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti.

4. I soggetti beneficiari coinvolti nell'attuazione della presente misura, sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono eseguire, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, e ad attività concluse.

5. La Regione si riserva la facoltà di chiedere al soggetto beneficiario ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini del controllo. Il soggetto beneficiario è tenuto a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione.

I controlli potranno essere compiuti dalla Regione anche per tramite di soggetti incaricati, e/o da altri organismi di controllo.

16. Le verifiche richiederanno l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare i risultati occupazionali dichiarati dal beneficiario. In presenza di irregolarità sono applicate le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in particolare agli artt. 75 e 76, in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio, il datore di lavoro beneficiario decade dal finanziamento concesso, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese.

7. Il provvedimento di decadenza è automatico e sarà adottato in esito all'instaurazione di apposito contraddittorio sulle risultanze istruttorie ex art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.

8. È prevista la **REVOCA TOTALE** del contributo nei seguenti casi:

- a) il datore di lavoro risolva anticipatamente del lavoratore (licenziamento, per ragioni diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo) il rapporto di lavoro oggetto del contributo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di erogazione del Bonus (cfr. Allegato 9);
- b) in caso di irregolarità amministrative o contabili rilevate in sede di controllo che si configurino come violazione della normativa UE, nazionale e regionale di riferimento, con particolare riguardo alla normativa in materia di rapporti di lavoro, regolarità contributiva e fiscale;
- c) dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ai sensi della normativa vigente che si verifichi entro i primi 6 mesi (sesto mese compreso) dall'assunzione del lavoratore. Si precisa che non ci sarà alcuna revoca nel caso in cui si verifichi la morte del lavoratore. In questo caso l'importo del Bonus verrà ricalcolato sulla base dei mesi effettivamente lavorati.
- d) perdita di uno o più requisiti su cui si è basata l'ammissione al finanziamento;
- e) mancata osservanza degli obblighi stabiliti nelle presenti Disposizioni;
- f) documentazione presentata dal Beneficiario, o relative dichiarazioni, irregolari, false o incomplete;
- g) violazione delle norme sul cumulo degli aiuti, stabilite nel Regolamento (UE) n. 1407/2013

“de minimis”;

10. Il contributo sarà rimodulato in caso di dimissioni o licenziamento per giusta causa intervenuti a partire dal settimo mese e prima della scadenza del contratto. La rimodulazione sarà effettuata in considerazione del periodo di occupazione riproporzionando i mesi di effettivo lavoro a quelli previsti nella domanda di erogazione per la non revoca del Bonus.

11. Nel caso in cui l'orario del contratto di lavoro oggetto del Bonus venga ridotto da full-time a part-time (non inferiore al 50% delle ore previste dal full -time), l'incentivo verrà conseguentemente riproporzionato tenendo conto, nel caso di contratti a tempo indeterminato, del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 24 mesi.

12. Ove emergano delle irregolarità sul possesso e sulla permanenza dei requisiti richiesti dalle presenti Disposizioni, il Dipartimento Lavoro predisporrà l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso con ricezione e valutazione delle eventuali controdeduzioni inviate da parte delle imprese e/o datori di lavoro interessati.

13. La revoca o la rimodulazione del contributo sarà disposta con atto del Direttore Generale competente, previa ricezione e valutazione delle eventuali controdeduzioni inviate da parte delle imprese interessate.

14. In caso di revoca o rimodulazione del contributo, il beneficiario dovrà restituire alla Regione Siciliana oltre alla quota capitale, anche gli interessi legali che saranno calcolati dalla data dell'erogazione del contributo alla data dell'effettiva restituzione e/o recupero dello stesso

15 La restituzione del contributo concesso deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione. Decorso inutilmente tale ultimo termine, si darà luogo al procedimento di recupero coatto, inclusa la fideiussione ove prevista.

16. Come già precedentemente indicato (art.13 punto 9) si avverte che l'Amministrazione regionale per le verifiche di gestione e controllo deve rispondere a specifici requisiti previsti dalla normativa comunitaria, tra cui l'istituzione di adeguate misure antifrode e, pertanto, si avvarrà anche dello strumento di valutazione del rischio Arachne, utile per individuare in maniera efficace ed efficiente i progetti, i contratti, i contraenti e i beneficiari più rischiosi.

Art. 23. TEMPI DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento amministrativo inerente le presenti Disposizioni si intende avviato il giorno successivo alla data di presentazione della candidatura e si deve concludere entro il 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 per quanto attiene esclusivamente il bonus occupazionale).

Art. 24. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. I soggetti promotori, in quanto beneficiari dell'operazione, hanno specifiche responsabilità in materia d'informazione e comunicazione; in particolare, essi sono tenuti ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno del fondo riportando:

- a) un riferimento al FSE che sostiene l'operazione;
- b) recare i seguenti emblemi:



2. Il soggetto promotore è tenuto ad informare i destinatari e i soggetti ospitanti sul sostegno ottenuto dal Fondo:
 - a) fornendo, sul suo sito web una breve descrizione dell'operazione, compresi le finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.
3. Inoltre il soggetto promotore garantisce che i destinatari e i soggetti ospitanti siano informati in merito al finanziamento e che qualsiasi documento relativo all'attuazione di quanto previsto dalle presenti Disposizioni, usato per il pubblico oppure per i destinatari/soggetti ospitanti, contenga una dichiarazione da cui risulti che l'operazione è cofinanziata dal FSE tramite il PO FSE Sicilia.
4. Nel caso di quei soggetti ospitanti che sono beneficiari del Bonus occupazionale, gli stessi sono tenuti a informare il lavoratore per il quale è stato erogato il bonus che questo è co-finanziato dal FSE. Inoltre, il soggetto ospitante beneficiario del Bonus è tenuto, in qualsiasi documento relativo all'attuazione di quanto previsto dalle presenti Disposizioni usato per il pubblico, a riportare che il Bonus è cofinanziato dal FSE tramite il PO FSE Sicilia.

Art. 25. INFORMAZIONI

Le presenti Disposizioni ed i suoi allegati sono reperibili nel sito internet del Dipartimento Lavoro, al seguente indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al responsabile del procedimento dott. Marco Montoro, Serv. II Programmazione, del Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative in Palermo.

Art. 26. ALLEGATI

Gli allegati riportati di seguito rappresentano parte integrante delle presenti Disposizioni Attuative:

- Allegato 1 – Avviso soggetti promotori di tirocini extracurricolari
- Allegato 2 – Schema di istanza di partecipazione dei soggetti promotori
- Allegato 3 – Schema di atto di adesione dei soggetti promotori
- Allegato 4 – Avviso destinatari di tirocini extracurricolari
- Allegato 5 – Schema di domanda di partecipazione dei destinatari
- Allegato 6 – Schema di convenzione soggetto promotore/soggetto ospitante
- Allegato 7 – Schema di richiesta di pagamento dell'indennità da parte del tirocinante
- Allegato 8 – Format scheda di rilevazione dati destinatari.
- Allegato 9 – Informativa sul regime de minimis
- Allegato 10 – Schema domanda di erogazione del Bonus
- Allegato 11- Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi D.P.R. 445/2000
- Allegato 12 – Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, del lavoratore assunto attestante lo stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs 150/2015 e smi nonché la residenza in uno dei Comuni del territorio della Regione Siciliana.
- Allegato 13 – Dichiarazione insussistenza conflitto d'interessi e clausola anti pantouflage.

Palermo, 01/07/2019

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to dott.ssa Francesca Garoffolo
(Copia digitale di originale firmato)

Dipartimento regionale del lavoro,
dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi
e delle attività formative.